STATUTO

VARIAZIONE APPROVATA DALL'ASSEMBLEA GENERALE E DAL CONSIGLIO NAZIONALE IN SEDUTA CONGIUNTA, CON DELIBERAZIONE IN DATA 17.11.2023

TITOLO 01 - COSTITUZIONE, SCOPI SOCI E ASSOCIATI

Art. 01 - Costituzione e sede.

1. 1. È costituita l'Associazione ALA - ASSOARCHITETTI E INGEGNERI, già Associazione Liberi Architetti, ASSOARCHITETTI.
2. Non è fissato alcun limite alla durata dell'Associazione.
3. L'Associazione è nazionale, ha sede in Roma, è costituita nell'assemblea generale della quale all'art. 10;
4. L'Associazione può costituire, per il perseguimento degli scopi associativi, sezioni e filiali nel territorio italiano e all'estero.
5. L'Associazione è indipendente, apartitica e senza scopo di lucro e promuove organizzazioni rappresentative, ai vari livelli, locale, regionale, nazionale e internazionale:
   a) degli architetti, degli ingegneri, dei paesaggisti, dei conservatori, dei pianificatori liberi professionisti;
   b) dei giovani di ALA, architetti, ingegneri, paesaggisti, conservatori, pianificatori, che non hanno ancora compiuto il quarantesimo anno d'età;
6. S'intendono architetti o ingegneri liberi professionisti, al fine dell'iscrizione all'Associazione, coloro i quali esercitano in forma non subordinata le attività sopraindicate, secondo le norme in vigore nella Repubblica Italiana, nell'Unione Europea e negli altri Paesi nei quali l'Associazione abbia stabilito rapporti di collaborazione e reciprocità con Associazioni omologhe.
7. L'attività dell'Associazione comporta le conseguenti assunzioni di diritti e d'obblighi, per l'Associazione stessa e per i soci.

Art. 02 – Scopi.

1. L'Associazione ha per finalità:
   a) di promuovere, nella società e presso gli architetti e gli ingegneri, la coscienza dei valori sociali e civili ed i comportamenti propri della libera professione d'architetto e d'ingegnere, in una società progredita, in ordinato sviluppo;
   b) di rappresentare, nei limiti del presente statuto, la libera professione d'architetto e d'ingegnere, nelle diverse forme giuridiche secondo le quali è legittimamente esercitata, nella sua evoluzione culturale, economica, sociale e produttiva, nei rapporti con le istituzioni, gli enti e le amministrazioni, con le organizzazioni economiche, politiche, sindacali e sociali, locali, regionali, nazionali, comunitarie ed internazionali;
   c) di concorrere a promuovere con le istituzioni, le organizzazioni economiche, politiche, sociali e culturali locali, nazionali ed estere, spirito e forme di collaborazione che consentano di perseguire, in comune, più vaste finalità di progresso e sviluppo;
   d) di designare e nominare rappresentanti degli architetti e degli ingegneri liberi professionisti in seno ad enti, organi e commissioni di qualsiasi genere e natura, promuovendo altresì tale rappresentanza ove essa sia ritenuta necessaria e utile.
2. L'Associazione ha lo scopo di svolgere inoltre le seguenti funzioni:
   a) organizzare, direttamente o indirettamente, ricerche e studi, dibattiti, convegni ed attività di stampa e d'informazione, su temi culturali, economici e sociali e su istituzioni di generale interesse;
   b) svolgere un ruolo di presenza e sensibilizzazione presso le istituzioni, gli enti e i governi locali, regionali, nazionali, comunitari e internazionali, nonché presso gli organismi politici, sindacali, associativi e di rappresentanza economica, per perseguire i legittimi interessi diffusi degli architetti e degli ingegneri liberi professionisti;
   c) promuovere l'adozione delle politiche culturali, sociali, economiche e professionali e dei processi d'ammodernamento delle pubbliche amministrazioni, idonei a consentire l'instaurazione d'un libero sistema, favorevole allo sviluppo e alla qualificazione della professione d'architetto e d'ingegnere, esercitata con elevata qualità in un corretto quadro competitivo, nell'ambito di un libero contesto sociale e produttivo di regole certe;
   d) tutelare le attività degli architetti e degli ingegneri aderenti, sul piano economico e sindacale, anche con la stipulazione, la promozione e la facilitazione d'accordi e aggregazioni di qualsiasi genere;

e) assicurare il proprio apporto costruttivo per la definizione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e procedere alla loro materiale sottoscrizione e attuazione, sia direttamente, sia attraverso l'appartenenza a confederazioni o associazioni di secondo livello;
f) assumere ogni iniziativa efficace al fine di potenziare la solidarietà tra gli architetti e degli ingegneri e l'ordinato evolversi dei rapporti associativi;
g) provvedere all'informazione, alla formazione, all'aggiornamento professionale ed alla fornitura di consulenza ai soci e agli associati, relativamente ai problemi generali dell'esercizio dell'attività d'architetto e d'ingegnere e su ogni materia utile alla maggiore efficienza degli studi professionali, anche per mezzo della fornitura, diretta o indiretta, di appositi servizi.

3. Di svolgere le ulteriori attività che, nel rispetto dei ruoli e delle prestazioni attribuiti alle sezioni locali, appaiono rispondenti al raggiungimento delle finalità dell'Associazione ed alla tutela e difesa dell'attività dell'architetto e dell'ingegnere, con particolare riguardo ai processi di trasformazione delle forme d'esercizio della professione, e alle tendenze d'aggregazione dei singoli studi e delle singole competenze, derivanti dall'evoluzione socio - economica e normativa, d'emanazione locale, nazionale, comunitaria e internazionale.
4. Nell'ambito degli scopi statutari, l'Associazione può creare, partecipare o contribuire ad associazioni, confederazioni, enti, istituzioni o società ed in generale ad organismi regolati dal codice civile o da altre disposizioni di legge, purché strumentalmente indirizzati ad una migliore realizzazione degli scopi istituzionali. A tal fine e per lo stesso scopo potrà rilasciare garanzie reali e / o fidejussorie a sostegno delle attività dirette e / o indirette.
5. Nel perseguimento degli scopi l'associazione adotta un codice etico, che sarà approvato dal consiglio nazionale, ai sensi del successivo art. 16.1.0, al quale devono ispirarsi tutte le norme organizzative e comportamentali ed all'osservanza del quale sono impegnati tutti i soci.

Art. 03 – Soci e associati.

I soci possono essere: effettivi, aderenti, onorari, istituzionali e sostenitori.

1.0 Possono essere soci effettivi e aderenti dell'Associazione:
a) gli architetti e gli ingegneri, che esercitano la libera professione a titolo principale, in forma singola, associata o societaria o di consulenza, secondo le regolamentazioni e le leggi vigenti in Italia e all'estero;
b) gli architetti e gli ingegneri che prestano attività in forma di collaborazione non subordinata presso i soggetti di cui alla lettera a) e presso gli altri soggetti che svolgono attività nel campo dell'architettura e dell'ingegneria, anche se di proprietà o gestiti da titolari non soci.

1.1 I soci effettivi e aderenti devono avere sede legale o, in ogni caso, esercitare l'attività anche nel territorio italiano.

1.2 L'adesione della quale al presente articolo, avviene con modalità specifiche stabilite dalla giunta nazionale.

1.3 Le giunte delle sezioni locali dovranno verificare e certificare alla giunta nazionale, il possesso dei requisiti da parte di coloro i quali richiedono l'ammissione in qualità di socio effettivo e aderente, la loro compatibilità con le finalità dell'Associazione, ai sensi dell'art. 02.1.4. Tutti i soci dei quali è stata certificata l'idoneità, sono registrati nell'elenco nazionale degli iscritti, il quale attesta ufficialmente e ad ogni effetto organizzativo, l'appartenenza all'Associazione.

1.4 Ogni socio effettivo o aderente può essere iscritto ad una sola sezione locale. Il socio effettivo deve essere presentato da almeno due soci effettivi, salvo deroghe accettate dalla giunta nazionale.

1.5 Nel caso di richieste di trasferimento da una sezione locale ad un'altra, si segue la medesima procedura stabilita per la nuova iscrizione.

1.6 Il socio aderente non gode dei diritti elettorali attivi e passivi dell'Associazione.
Il socio aderente versa una quota ridotta, stabilita annualmente dall'assemblea, gode dei medesimi diritti di ottenere facilitazioni, riduzioni e servizi dei soci effettivi.
Il socio aderente può in qualsiasi momento chiedere di essere ammesso in qualità di socio effettivo.

2.0 Possono essere ammessi all'Associazione in qualità di associati:
a) gli architetti e gli ingegneri, che non svolgono la professione in forma libera, ma intendono partecipare alle attività dell'Associazione;
b) i cultori dell'architettura e dell'ingegneria, i professionisti e gli studiosi d'altre discipline, che concorrono, con differenti mansioni, alla redazione del progetto integrato, secondo le regolamentazioni e le leggi vigenti in Italia e all'estero, nonché gli studenti delle relative facoltà universitarie;
c) coloro che prestano attività in forma subordinata, presso i soggetti di cui alla lettera a) del punto 1.0 del presente articolo.

2.1 Gli associati possono anche non avere sede legale o non esercitare l'attività nel territorio italiano.

2.2 L'adesione della quale al presente articolo, avviene con modalità specifiche stabilite dalla giunta nazionale.

2.3 Tutti gli associati sono iscritti dal segretario nazionale dell'Associazione, nell'elenco nazionale degli associati, il quale attesta ufficialmente e ad ogni effetto organizzativo, l'appartenenza all'Associazione.

3.0 Possono essere soci onorari dell'Associazione:
a) gli architetti e gli ingegneri e le personalità italiane e straniere del mondo della cultura, dell'arte, della politica, delle professioni e in genere coloro che abbiano contribuito in modo particolarmente significativo alla promozione dell'architettura e dell'ingegneria;
b) coloro i quali abbiano contribuito in modo particolarmente significativo alla promozione dell'Associazione.

3.1 La qualifica di socio onorario s'ottiene su invito e nomina del presidente nazionale, il quale ne dà comunicazione alla giunta.

3.2 Tutti i soci onorari sono iscritti dal segretario nazionale dell'Associazione, nell'elenco nazionale dei soci onorari, il quale attesta ufficialmente e ad ogni effetto, l'appartenenza all'Associazione.

4.0 Possono essere soci istituzionali dell'Associazione:
a) le associazioni che hanno come scopo la promozione dell'architettura, dell'ingegneria o delle discipline ad essa collegate, dell'arte, della cultura e delle libere professioni in genere.
b) gli enti, le scuole, le fondazioni, pubblici e privati, che svolgono attività di formazione, studio o tutela dell'architettura, dell'ingegneria, del territorio o dell'ambiente e dei temi ad essi collegati.
c) le aziende che svolgono, con particolare attenzione alla qualità, attività di costruzione delle opere d'architettura e d'ingegneria o di produzione di sistemi o componenti relativi.

4.1 La qualifica di socio istituzionale s'ottiene su invito e nomina del presidente nazionale, il quale ne dà comunicazione alla giunta.

4.2 Tutti i soci istituzionali sono iscritti dal segretario nazionale dell'Associazione, nell'elenco nazionale dei soci istituzionali, il quale attesta ufficialmente e ad ogni effetto, l'appartenenza all'Associazione.

4.3 I soci istituzionali sono rappresentati nell'Associazione, dal loro legale rappresentante o dal suo delegato permanente.

5.0 Possono essere soci sostenitori dell'Associazione, le associazioni, gli enti, le scuole, le fondazioni, pubblici e privati e le aziende, che hanno contribuito con elargizioni, donazioni o con lo svolgimento d'attività, alla promozione dell'Associazione stessa.

5.1 La qualifica di socio sostenitore s'ottiene su invito e nomina del presidente nazionale, il quale ne dà comunicazione alla giunta.

5.2 Tutti i soci sostenitori sono iscritti dal segretario nazionale dell'Associazione, nell'elenco nazionale dei soci sostenitori, il quale attesta ufficialmente e ad ogni effetto, l'appartenenza all'Associazione.

5.3 I soci sostenitori sono rappresentati nell'Associazione, dal loro legale rappresentante o dal suo delegato permanente.

Art. 04 - Domanda d'ammissione e rappresentanza dei soci effettivi.

1. La domanda d'ammissione in qualità di socio effettivo, deve essere sottoscritta dal richiedente e inoltrata direttamente alla segreteria nazionale o attraverso la sezione locale. La domanda d'ammissione deve essere sottoscritta anche da due soci effettivi, iscritti da almeno tre anni all'Associazione, i quali assumono la funzione di soci presentatori. La domanda d'ammissione deve contenere:
a) la dichiarazione del richiedente, di conoscere e l'impegno d'accettare ed osservare il presente statuto, il codice etico ed i regolamenti associativi ed in particolare quanto previsto all'art. 06;
b) la somma corrispondente alla quota associativa per l'anno in corso, calcolata ai sensi dell'art. 05.2;
c) l'impegno di fornire tutte le informazioni che l'Associazione riterrà utile e necessario richiedere, per adempiere alle proprie finalità statutarie;
d) l'assenso ad utilizzare le informazioni fornite ai sensi delle norme vigenti sulla tutela della riservatezza (*privacy);*
e) l'autocertificazione del possesso dei requisiti previsti all'art. 03 e 04.2., sottoscritta dal presidente della sezione locale competente. Nel caso in cui la domanda pervenga direttamente alla segreteria nazionale, tale sottoscrizione deve essere raccolta a cura di quest'ultima, mediante richiesta trasmessa entro trenta giorni alla sezione locale di competenza, corredata della copia della domanda d'iscrizione. In pendenza dell'emissione della certificazione, la domanda s'intende sospesa.

Trascorsi trenta giorni dal ricevimento, senza che la sezione locale abbia fatto recapitare il proprio parere, a mezzo fax, posta elettronica o lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, alla segreteria nazionale, il parere s'intende tacitamente espresso come favorevole.
Nel caso in cui la sezione locale non sia ancora stata costituita, la certificazione è di competenza del segretario nazionale.

2. L'ammissione all'Associazione avviene inoltre, a seguito di valutazione, operata nel rispetto delle norme vigenti sulla riservatezza, da parte della giunta nazionale e della giunta della sezione locale, dell'affidabilità legale e morale del richiedente, operata secondo i criteri e le procedure vigenti.
3. Contro il rifiuto d'ammissione è consentito il ricorso al collegio dei probiviri dell'Associazione, se costituito o in caso contrario al presidente nazionale, da presentare entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione sfavorevole. Analogo ricorso può essere presentato dalla giunta della sezione locale competente, nel caso d'ammissione avvenuta in modo non conforme alle procedure previste al presente articolo.
4. La presentazione del ricorso non sospende il provvedimento di rifiuto, mentre sospende il provvedimento d'iscrizione.
5. Una volta confermato il rifiuto all'iscrizione da parte del collegio dei probiviri o dal presidente, è restituita al richiedente, entro trenta giorni, la quota associativa versata, senza corresponsione d'interessi.

Art. 05 - Durata del rapporto associativo.

1. L'iscrizione del socio effettivo vale per un anno e s'intende tacitamente rinnovata, se non sia stato presentato dal socio effettivo stesso formale atto di dimissioni.
2. L'iscrizione dei nuovi soci, decorre dal giorno dell'accettazione della domanda di iscrizione e termina al 31 dicembre dell'anno in corso. Qualora la prima iscrizione avvenga nel terzo trimestre, la quota versata sarà accreditata anche a valere per l'anno successivo.
3. Il primo periodo annuale decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in corso al momento della presentazione della domanda d'adesione del socio effettivo.
4. Le dimissioni del socio effettivo non sono valide se non sono comunicate con lettera raccomandata o e-mail pec, inviata al segretario nazionale, almeno 4 (quattro) mesi prima della scadenza dell'anno in corso.
5. Nel caso in cui il socio effettivo non rinnovi nei termini il versamento del contributo, i suoi diritti associativi sono sospesi, senza necessità d'avviso o di messa in mora, decorso il 30 aprile dell'anno nel quale egli risulti moroso. I diritti associativi saranno tuttavia nuovamente riconosciuti al socio effettivo, senza particolari formalità e a partire dalla data dell'accreditamento del relativo versamento, qualora egli provveda al pagamento del contributo dell'intera quota annuale, entro il 31 dicembre del medesimo anno solare. Trascorso tale termine, la giunta nazionale potrà dichiarare decaduta l'iscrizione e in tal caso per un eventuale rinnovo dell'adesione si procederà come per una nuova iscrizione.
6. Il segretario nazionale provvede annualmente alla verifica e all'aggiornamento dell'elenco dei soci effettivi.
7. L'iscrizione del socio aderente vale per un anno ed è rinnovata a seguito del versamento della quota stabilita.
8. L'iscrizione dell'associato, del socio onorario, istituzionale e sostenitore è a tempo indeterminato e s'intende tacitamente vigente, fino a quando non sia stata ufficialmente revocata dalla giunta nazionale, con provvedimento motivato o qualora sia stato presentato dall'interessato stesso formale atto di dimissioni, in entrambi i casi con comunicazione scritta inviata mediante lettera raccomandata, telefax o e-mail. Il presidente, di concerto con il segretario nazionale, provvede annualmente alla verifica e all'aggiornamento dell'elenco dei soci onorari, sostenitori e istituzionali. L'associato, il socio onorario, istituzionale e sostenitore non è tenuto al pagamento d'alcuna quota e non ha diritto ad essere eletto a ricoprire alcuna carica o d'esprimere alcun voto.

Art. 06 - Diritti e doveri dei soci effettivi, aderenti e degli associati.

1. Il socio effettivo ha diritto di partecipare all'attività dell'Associazione e di avvalersi di tutte le prestazioni da questa erogate, secondo le modalità che saranno di volta in volta stabilite dalla giunta nazionale o dall'organismo che eroga la specifica prestazione.
2. Il socio effettivo in regola con i requisiti previsti ha il diritto d'esprimere un voto nell'assemblea locale nella quale è iscritto e nei casi previsti dal presente statuto e potrà vedere attestata la sua appartenenza all'Associazione e ritenersi legittimato quindi ad usare il logo dell'Associazione secondo le apposite previsioni regolamentari.
3. La partecipazione all'attività associativa ed il diritto alle prestazioni di cui ai precedenti commi spettano al socio effettivo, in regola con il versamento dei contributi associativi.

Il socio effettivo può indicare, con comunicazione scritta, una sola associazione tra professionisti o società, come definite, all'art. 03.1.a), della quale egli sia titolare o amministratore, alla quale l'Associazione stessa fornirà, in sua vece, i servizi ai quali egli ha diritto.

4. Il socio effettivo ha l'obbligo:
   a) di osservare le norme del presente statuto, dei regolamenti approvati in base alle norme statutarie e del codice etico, d'impegnarsi per attuare le direttive impartite dagli organi dell'Associazione e di porre in essere quei comportamenti che si rendono necessari in conseguenza della sua appartenenza;
   b) d'applicare e rispettare nella sua attività professionale i contratti collettivi di lavoro ed ogni altra convenzione e accordo stipulati dall'Associazione.
5. Il socio effettivo s'impegna, inoltre:
   a) a escludere tassativamente la sua partecipazione ad associazioni o altri organismi costituiti per scopi analoghi a quelli perseguiti dall'Associazione;
   b) a versare i contributi dovuti all'Associazione secondo le modalità approvate dall'assemblea nazionale generale, nei tempi fissati dalla giunta nazionale;
   c) a versare, nei tempi, nell'entità e nei modi fissati dall'assemblea della sezione locale nella quale egli è iscritto, gli eventuali contributi aggiuntivi necessari per il funzionamento della sezione medesima o per il perseguimento di specifici scopi associativi, dopo la ratifica della giunta generale nazionale;
   d) a versare, nei tempi, nell'entità e nei modi fissati dall'assemblea del gruppo di specializzazione o dei giovani di ALA al quale egli è iscritto, gli eventuali contributi aggiuntivi necessari per il funzionamento del gruppo medesimo o per il perseguimento di specifici scopi associativi, dopo la ratifica della giunta nazionale;
   e) a promuovere l'Associazione presso tutte le sedi opportune, in collaborazione con gli organismi locali e nazionali;
   f) a promuovere l'adesione all'Associazione, da parte di coloro che hanno titolo per esservi ammessi;
   g) a segnalare agli organismi locali o nazionali tutte le informazioni utili all'attività e al successo dell'Associazione.
6. I contributi associativi sono dovuti sino allo spirare dei termini previsti all'art. 05 o sino all'adozione del provvedimento di esclusione dal rapporto associativo, in dipendenza dei casi previsti all'art. 8.1.e.
7. L'associato, il socio onorario, istituzionale e sostenitore possono usufruire dei servizi dell'Associazione, nei limiti stabiliti dalla giunta nazionale.

Art. 07 - Sanzioni in caso di violazione degli obblighi statutari.

1. Nel caso di violazione degli obblighi statutari il socio effettivo può essere assoggettato alle seguenti sanzioni, in ordine crescente di gravità:
   a) ammonizione verbale, comunicata dal presidente della sezione locale di appartenenza;
   b) censura scritta, del presidente della sezione locale o del presidente nazionale dell'Associazione;
   c) sospensione dai servizi, dall'elettorato attivo e passivo e dalle cariche, deliberata per morosità dal presidente della sezione locale o dal presidente nazionale dell'Associazione, per altre inadempienze associative;
   d) sospensione dalla carica associativa e/o dai servizi, deliberata dal presidente nazionale, sentiti i vicepresidenti, per situazioni collegate alla moralità e correttezza del socio effettivo;
   e) espulsione deliberata dalla giunta nazionale per gravi inadempienze associative.
2. La sospensione dai servizi non esonera in alcun caso il socio effettivo dall'obbligo del pagamento dei contributi associativi.
   I soci aderenti e gli associati possono essere in qualsiasi momento esclusi dall'Associazione dalla giunta nazionale, per comportamenti lesivi della dignità e dell'immagine dell'Associazione.

Contro le predette sanzioni è ammesso ricorso al collegio dei probiviri, da presentare entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento; la presentazione del ricorso non sospende il provvedimento stesso.

Art. 08 - Perdita della condizione di socio effettivo.

1. La condizione di socio effettivo cessa:
   a) per recesso volontario, ai termini dell'art. 05.1 e dell'art. 05.6;
   b) per morosità protratta dichiarata dalla giunta nazionale, ai sensi dell'art. 05.5;
   c) per perdita del requisito concernente l'attività svolta ai sensi dell'art. 03;
   d) per cessazione dell'attività esercitata ai sensi dell'art. 03;
   e) per espulsione, ai termini dell'art. 07.

TITOLO 02 - RAPPRESENTANZA

Art. 09 - Organi dell'Associazione.

1. L'Associazione per il più efficace perseguimento degli scopi statutari e per la migliore tutela degli interessi dei soci effettivi è articolata:
   a) nella rappresentanza generale nazionale, espressa dai seguenti organi: presidente, vicepresidenti, giunta e comitato esecutivo, assemblea, collegio dei revisori dei conti, collegio dei probiviri, commissione di designazione, segretario, tesoriere;
   b) nella rappresentanza locale, espressa dai seguenti organi: presidente, vicepresidente, giunta e comitato esecutivo, assemblea, segretario locali;
   c) nella rappresentanza nazionale di gruppo di specializzazione, espressa dai seguenti organi: presidente, vicepresidente, giunta e comitato esecutivo, assemblea, segretario;
   d) nella rappresentanza nazionale del gruppo dei giovani di ALA, espressa dai seguenti organi: presidente, vicepresidente, giunta e comitato esecutivo, assemblea, segretario;
   e) nella rappresentanza nazionale di altri gruppi aventi interessi comuni, che saranno di volta in volta riconosciuti dalla giunta nazionale.
2. Le norme relative al funzionamento degli organi di cui alle lettere b) c) d) e) sono specificate ai successivi Titoli 4, 5 e 6 e sono per quanto possibile esplicate in analogia alle norme che regolano gli organismi nazionali corrispondenti; inoltre gli appositi regolamenti possono prevedere disposizioni specifiche in relazione alle particolari funzioni di ciascun organismo, ma in ogni caso nel rispetto dei principi e delle previsioni generali contenuti nel presente statuto.

TITOLO 03 - RAPPRESENTANZA NAZIONALE GENERALE

Art. 10 - Assemblea generale nazionale - composizione e convocazione.

1. L'assemblea generale nazionale è composta dai presidenti delle sezioni locali, o dai loro delegati muniti di delega scritta, individuati a norma dell'art. 11.1.
2. L'assemblea è convocata dal presidente nazionale almeno una volta all'anno e ogni qualvolta egli stesso o gli organi associativi lo ritengano necessario, ovvero quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un quarto dei presidenti delle sezioni locali.
3. L'assemblea è valida in prima convocazione quando sia rappresentata almeno la metà dei soci effettivi in regola con la quota associativa. La presenza è valida anche in videoconferenza o per delega scritta.
4. Trascorsa un'ora da quella fissata dall'avviso, l'assemblea si intenderà costituita in seconda convocazione e sarà valida, in via ordinaria, qualunque sia il numero dei soci effettivi rappresentati.
5. In sessione straordinaria l'assemblea sarà validamente costituita, in seconda convocazione, quando sia rappresentato almeno il 33% + 1 dei soci effettivi in regola con la quota associativa. La presenza è valida anche in videoconferenza o per delega scritta.
6. La convocazione deve avvenire mediante invito scritto riportante la data, l'ora, il luogo e l'ordine del giorno della riunione, da inviare almeno 10 giorni prima a mezzo posta, telefax, posta elettronica o, per motivi di urgenza, a mezzo telegramma o telefax o posta elettronica, almeno 3 giorni prima.
   Nel caso in cui la richiesta di convocazione sia stata presentata dal 25% dei componenti di cui all'art. 10.1, la riunione deve essere convocata dal presidente nazionale, entro i successivi 30 giorni.
   L'ordine del giorno può essere integrato su richiesta dei rappresentanti di almeno un decimo dei soci effettivi rappresentati nell'assemblea.

Art. 11 - Assemblea generale nazionale - voti e deleghe.

1. In sede di assemblea generale nazionale, ogni componente, nel rispetto dell'apposito regolamento, ha diritto a tanti voti quanti sono i soci effettivi aderenti alla sezione locale di appartenenza, in possesso dei diritti associativi.
2. Ogni componente ha diritto di farsi rappresentare nelle assemblee da un proprio delegato o di volta in volta da altro componente l'assemblea, mediante apposita delega scritta.
3. Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'assemblea, nonché di proporre le modalità di votazione.
4. Fino al totale completamento degli organismi statutari regionali, la giunta nazionale può deliberare di attribuire un voto paritetico ad ogni rappresentanza regionale.

Art. 12 - Assemblea generale nazionale - deliberazioni e modalità di votazione.

1. L'assemblea generale nazionale è presieduta dal presidente nazionale o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vicepresidente delegato o, in subordine, più anziano d'età.

2. Le modalità di votazione sono stabilite dal presidente dell'assemblea.
3. Alle nomine ed alle deliberazioni relative a persone si procede mediante scrutinio segreto, salvo diversa determinazione assunta all'unanimità dall'assemblea.
4. Per l'elezione degli organi collegiali il voto deve essere espresso sulla base della presentazione, nel corso stesso della seduta, di liste comprendenti un numero di candidati non superiore ai 2/3 dei seggi da ricoprire, con arrotondamento per difetto; in caso di parità di voti fra più candidati risulterà eletto il più anziano di età. Fino al totale completamento degli organismi statutari, il presidente della seduta può deliberare di accettare le candidature senza particolari formalità, in deroga a quanto previsto al presente articolo.
5. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti, senza tener conto degli astenuti e dei voti nulli.
6. In sessione straordinaria le deliberazioni assembleari sono valide se approvate, in prima convocazione, con il 50% + 1 dei voti complessivi dei soci effettivi ed in seconda convocazione con il voto favorevole di almeno i 2/3 + 1 dei voti dei soci effettivi rappresentati dai delegati presenti.
7. Le deliberazioni assunte sono formalizzate in apposito verbale, redatto a cura del segretario e sottoscritto da chi presiede l'assemblea.

Art. 13 - Assemblea generale nazionale – funzioni.
1. Spetta all'assemblea:
   a) eleggere il presidente e la giunta nazionale dell'Associazione, in base alla proposta della giunta uscente, di cui all'art. 16.1. b, ed alle scadenze di cui all'art. 19.1; qualora la proposta venga respinta, la procedura di designazione deve essere ripetuta;
   b) determinare le direttive generali dell'attività dell'Associazione, sentita la relazione annuale del presidente;
   c) approvare, possibilmente entro il 31 maggio di ogni anno, i conti consuntivo e preventivo dell'Associazione;
   d) determinare il contributo da corrispondersi da parte dei soci effettivi e di qualsiasi categoria e dei giovani di ALA, nonché le quote da attribuire rispettivamente agli organismi di rappresentanza nazionale e locale;
   e) deliberare, in sede straordinaria, sulle modifiche dello statuto;
   f) deliberare sull'adesione ad altri organismi rappresentativi nazionali ed internazionali;
   g) eleggere i revisori dei conti ed i probiviri, previsti dagli art. 22. e 23.;
   h) approva il codice etico, su proposta del consiglio nazionale;
   i) delibera sulle materie di carattere patrimoniale e finanziario che eccedono l'amministrazione ordinaria, compresa la richiesta di affidamenti al sistema bancario e/o assicurativo che richiedono il rilascio di garanzie accessorie;
   j) deliberare su ogni altro argomento sottoposto al suo esame.

Art. 14 - Consiglio generale nazionale - composizione, durata delle cariche e convocazione.
1. Fanno parte del consiglio generale nazionale il presidente ed i vicepresidenti dell'Associazione, il segretario, il tesoriere generali nazionali, da sei a trentadue soci effettivi eletti dall'assemblea tra coloro che hanno specifiche competenze o esperienze nazionali o internazionali o che hanno rivestito cariche associative di rilievo nell'Associazione e il *former president* nazionale che per ultimo ha ricoperto la carica.
2. Il consiglio generale nazionale dura in carica quattro anni ed è eletto nella sede dell'assemblea che nomina il presidente.
3. Il consiglio è presieduto dal presidente nazionale dell'Associazione o dal vice presidente individuato a norma dell'art. 19.3.
4. Il consiglio si riunisce almeno una volta all'anno, anche nella sede dell'assemblea e, comunque, ogniqualvolta lo ritenga opportuno il presidente, ovvero ne faccia richiesta la giunta nazionale o almeno un quarto dei componenti il consiglio stesso. In quest'ultimo caso la riunione deve essere convocata dal presidente nazionale, entro i successivi trenta giorni.
5. Per la validità delle adunanze è necessaria, in prima convocazione, la presenza di almeno la metà dei componenti, oltre al presidente; in seconda convocazione la seduta è valida qualunque sia il numero dei presenti.
6. La convocazione deve avvenire mediante invito, con le modalità, per analogia, di cui all'art. 10.6. Il consiglio può essere convocato dal presidente anche in videoconferenza.

Art. 15 - Consiglio generale nazionale - votazioni e deliberazioni.
1. Ciascun componente il consiglio generale nazionale ha diritto ad un voto, che va espresso personalmente.

2. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti; non si tiene conto degli astenuti. Nelle votazioni palesi, in caso di parità di voti, prevale il voto del presidente; negli altri casi la proposta deve intendersi respinta.
3. Le delibere assunte sono formalizzate in apposito verbale redatto a cura del segretario e sottoscritto da chi presiede la riunione.

Art. 16 - Consiglio generale nazionale – funzioni.

1. Il consiglio generale nazionale è l'organismo di garanzia dell'Associazione e ha le seguenti funzioni:
   a) nomina, a norma dell'art. 24, una commissione di designazione con la funzione di individuare uno o più soci effettivi, tra i quali scegliere, come disposto dalla successiva lettera b), il nuovo presidente dell'Associazione;
   b) sceglie tra le persone individuate dalla commissione della quale alla lettera a) precedente, il nominativo da proporre all'assemblea per l'elezione a presidente dell'Associazione;
   c) collabora su richiesta della giunta, al conseguimento dei fini statutari in armonia con le deliberazioni dell'assemblea;
   d) collabora su richiesta della giunta nazionale, alla redazione dei programmi per l'azione dell'Associazione a medio e lungo termine, predisposti dalla giunta stessa;
   e) delibera la formazione e la ristrutturazione dei gruppi di specializzazione, sentito il parere della giunta nazionale;
   f) elabora il codice etico dell'Associazione e, sentita la giunta nazionale, lo sottopone all'Assemblea per l'adozione;
   g) si dota d'un regolamento per il proprio funzionamento;
   h) delibera su tutti gli argomenti che potranno essere sottoposti al suo esame dal presidente.
2. Le funzioni del consiglio generale sono svolte dalla giunta, fino all'avverarsi delle condizioni di completamento delle cariche statutarie, previste all'art. 78.2

Art. 17 - Giunta generale nazionale e comitato esecutivo - composizione, votazioni e deliberazioni. Decadenza dei componenti.

1. La giunta nazionale è composta dal presidente e dai vicepresidenti dell'Associazione, dal segretario, dal tesoriere generali nazionali, dal delegato di ALA alla Confprofessioni, dal responsabile della comunicazione, dal presidente dei Giovani di ALA, dal presidente degli Ingegneri di ALA, da uno a tre presidenti di sezione locale o dai loro delegati permanenti, i quali durano in carica quattro anni e sono eletti nella sede dell'assemblea che nomina il presidente nazionale.
2. La giunta nazionale viene convocato dal presidente ogniqualvolta lo ritenga opportuno, ovvero quando ne faccia richiesta almeno la metà dei componenti la giunta stessa. In quest'ultimo caso la riunione deve essere convocata dal presidente entro i successivi trenta giorni. La metà dei componenti la giunta può altresì richiedere l'integrazione dell'ordine del giorno.
3. La convocazione deve avvenire mediante invito, con le modalità, per analogia, di cui all'art. 10.6. La giunta può essere convocata dal presidente anche in video o tele - conferenza.
4. Ciascun componente la giunta nazionale ha diritto ad un voto e non è ammessa delega; per la validità delle riunioni è necessaria la presenza o la partecipazione in videoconferenza di almeno la metà dei componenti, oltre al presidente.
5. Nel caso in cui un componente la giunta risulti assente per tre volte consecutive dalle sedute, senza che la giunta stessa ne constati la valida giustificazione, il componente stesso può essere dichiarato decaduto, con votazione della giunta, la quale procede, seduta stante, alla cooptazione d'un altro componente.
6. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti e non si tiene conto degli astenuti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente, nelle votazioni palesi, mentre in quelle a votazione segreta la proposta deve intendersi respinta.
7. Per l'elezione d'organi collegiali il voto deve essere espresso sulla base di liste presentate nel corso della seduta stessa. Le votazioni relative a persone vanno effettuate a scrutinio segreto, qualora ciò sia richiesto dalla maggioranza della giunta. In caso di parità di voti risulterà eletto il più anziano d'età.
8. Le delibere assunte sono formalizzate in apposito verbale redatto a cura del segretario e sottoscritto da chi presiede la riunione.
9. Nell'ambito della giunta nazionale è costituito un comitato esecutivo, composto dal presidente, dal segretario, dal tesoriere e da tre altri componenti eletti dalla giunta, i quali agiscono con i poteri della giunta stessa, alla quale sottopongono per ratifica le decisioni assunte, alla prima seduta valida. Il comitato esecutivo esercita in ogni caso i poteri dei quali al punto 5. dell'art. 17, nel caso di invalidità delle sedute della giunta, per mancanza del numero legale;

Art. 18 - Giunta nazionale e comitato esecutivo – funzioni.

1. La giunta nazionale ha le seguenti funzioni:
   a) determina l'azione a breve termine dell'Associazione e predispone i programmi per l'azione a medio e lungo termine;
   b) esegue le deliberazioni dell'assemblea e del consiglio nazionale, indirizza e dirige l'attività dell'Associazione e ne controlla i risultati;
   c) approva l'articolazione della struttura organizzativa e delibera, su proposta del presidente, l'assunzione ed il licenziamento del personale dirigente, del quale all'art. 73;
   d) ammette i soci effettivi all'Associazione, sulla base delle certificazioni rilasciate dai presidenti delle sezioni locali e i soci registrati, sulla base delle domande pervenute;
   e) dichiara decaduti coloro i quali risultano non eleggibili o decaduti, ai sensi degli art. 57 e 58;
   f) adotta i conti consuntivo e preventivo dell'Associazione da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
   g) delibera sulle materie di carattere patrimoniale e finanziario che non eccedono l'amministrazione ordinaria, compresa la richiesta di affidamenti al sistema bancario e/o assicurativo;
   h) ratifica eventuali provvedimenti d'urgenza adottati dal presidente o dal comitato esecutivo;
   i) determina il compenso dei revisori dei conti, nel caso previsto dall'ultimo punto dell'art. 22;
   l) delibera, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, sulle eventuali quote aggiuntive deliberate dalle sezioni locali e dai gruppi nazionali di specializzazione e dei giovani di ALA, necessari per il loro funzionamento, nonché sulle quote aggiuntive di volta in volta deliberate dai medesimi per attività specifiche. In caso di decorrenza del termine sopraindicato senza che la giunta nazionale abbia dato risposta, la richiesta si intende tacitamente ratificata;
   m) esercita, in caso d'urgenza e a seguito della eventuale invalidità della seduta del consiglio nazionale, per mancanza del numero legale, i poteri del consiglio nazionale stesso, sottoponendo alla ratificazione di questo, alla prima riunione, le deliberazioni così assunte;
   n) delibera, entro trenta giorni dal ricevimento, sui regolamenti in genere trasmessi dalle sezioni locali, dai gruppi di specializzazione e dal gruppo giovani di ALA. In caso di decorrenza del termine sopraindicato senza che la giunta nazionale abbia dato risposta, il regolamento s'intende tacitamente ratificato;
   o) stabilisce, su proposta della giunta, l'entità di eventuali diarie da riconoscere a coloro i quali ricoprono le cariche o svolgono l'attività in forza di specifiche deleghe;
   p) nomina e revoca il direttore dell'Associazione, del quale all'art. 73.2, ne determina le funzioni ed i poteri:
   q) delibera sulle procedure per l'ammissione dei soci all'Associazione;
   r) delibera la costituzione e la ristrutturazione delle sezioni locali;
   s) adotta, sentito il parere della giunta di sezione locale, i provvedimenti disciplinari di cui al precedente art. 07.1.e;
   t) delibera su tutti gli argomenti che sono sottoposti al suo esame dal presidente;
   u) attribuisce i diritti di voto ai presidenti regionali ai sensi dell'art. 11.4.
2. Le funzioni della giunta sono svolte dal comitato esecutivo, fino all'avverarsi delle condizioni di completamento delle cariche statutarie, previste all'art. 78.2

Art. 19 - Presidente nazionale - elezione e funzioni.

1. Il presidente nazionale è eletto tra i soci effettivi, su proposta del consiglio nazionale, dall'assemblea che approva il bilancio; dura in carica quattro anni ed è rieleggibile.
2. Il presidente rappresenta l'Associazione, i gruppi di specializzazione e il gruppo giovani di ALA, sovrintende all'andamento dell'Associazione stessa e ne ha la rappresentanza legale.
3. In caso di assenza o d'impedimento è sostituito nelle sue funzioni dal vicepresidente delegato o, in mancanza di tale delega, dal vicepresidente più anziano in età.
4. Spetta al presidente:
   a) intrattenere i rapporti con i terzi nella sua qualità di rappresentante dell'Associazione e rappresentare la stessa in qualunque sede politica, sindacale, economica, culturale, amministrativa e giudiziaria;
   b) convocare e presiedere l'assemblea, il consiglio e la giunta nazionale, stabilendo l'ordine del giorno delle riunioni;
   c) vigilare sull'ordinamento dell'Associazione e disporre per tutti gli atti di ordinaria amministrazione;
   d) esercitare, in caso di urgenza e in seguito alla eventuale invalidità delle sedute della giunta e del consiglio nazionale, per mancanza del numero legale, i poteri del comitato esecutivo,

della giunta e del consiglio nazionali stessi, sottoponendo le deliberazioni così prese alla rispettiva ratificazione nella prima riunione degli organismi medesimi;

e) nominare il segretario, il tesoriere e i vicepresidenti generali nazionali, all'interno della giunta nazionale;
f) delegare ai vicepresidenti o ai rappresentanti dei gruppi nazionali di specializzazione o dei giovani di ALA, qualora ne ravvisi la necessità, alcune delle mansioni attribuitegli dal presente statuto;
g) stabilire la sede della segreteria operativa;
h) comminare le sanzioni di cui all'art. 07;
i) proporre alla giunta nazionale le assunzioni ed i licenziamenti dei dirigenti;
j) nominare i soci onorari, istituzionali e sostenitori.

Art. 20 – Presidente onorario.

1. L'assemblea può nominare presidente onorario un socio effettivo che abbia ricoperto il ruolo di presidente generale nazionale e che si sia distinto per particolari benemerenze nei confronti dell'Associazione.
2. Il presidente onorario affianca il presidente in carica, su specifica richiesta e sulla base di specifiche deleghe di quest'ultimo.

Art. 21 – Vicepresidenti generali nazionali.

1. I vicepresidenti sono nominati dal presidente nazionale, prima della riunione dell'assemblea immediatamente successiva a quella che lo ha eletto; sono in numero da tre a sei e sono chiamati a collaborare con il presidente nella realizzazione del programma di attività e nella conduzione dell'Associazione. I vicepresidenti saranno nominati, per quanto possibile, con attenzione ai criteri di rappresentanza geografica e di professione.
2. Il presidente può affidare ai vicepresidenti deleghe per temi o azioni specifici, per rappresentanze di aree più vaste di una singola regione e in genere per tutti gli argomenti che riterrà opportuno delegare;
3. I vicepresidenti durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Art. 22 - Collegio dei revisori dei conti - composizione e funzioni.

1. L'assemblea nazionale, qualora lo ritenga opportuno, nella medesima seduta nella quale elegge il presidente, elegge il presidente del collegio, due revisori dei conti effettivi e due supplenti, anche non soci, i quali durano in carica due anni e sono rieleggibili.
2. I revisori non soci devono possedere la qualifica di revisori contabili.
3. Spetta al collegio la vigilanza ed il controllo contabile - amministrativo dell'Associazione, e di riferire all'assemblea, mediante motivata relazione, sul conto consuntivo.
4. L'appartenenza al collegio dei revisori dei conti è incompatibile con ogni altra carica interna all'Associazione.
5. La carica di revisore dei conti è remunerata, qualora non sia ricoperta da socio effettivo, a norma dell'art. 69 del presente statuto.

Art. 23 - Collegio dei probiviri - composizione e funzioni.

1. Il collegio dei probiviri è costituito da tre componenti effettivi e due supplenti.
2. Essi sono eletti dall'assemblea che nomina il presidente, tra i soci effettivi iscritti da almeno tre anni individuati dall'art. 04 del presente statuto; durano in carica quattro anni e sono rieleggibili per non più di un quadriennio consecutivo.
3. Il collegio dei probiviri è ritualmente costituito con la presenza di almeno tre dei suoi componenti.
4. L'appartenenza al collegio dei probiviri è incompatibile con ogni altra carica interna all'Associazione.
5. Il collegio dei probiviri opera e si pronuncia *pro bono et pacis* in base alle norme del presente statuto, dei regolamenti e delle delibere assunte dai vari organi dell'Associazione.
6. Spetta al collegio dei probiviri il controllo etico - giuridico, la soluzione delle incertezze e delle controversie che insorgano nell'interpretazione del presente statuto o nella pratica sua attuazione, nonché la decisione su tutto quanto venisse sottoposto al suo giudizio, ivi comprese le eventuali irregolarità nelle procedure elettive.
7. È in particolare affidato al collegio dei probiviri:
   a) l'esame dei ricorsi presentati da soci avverso il mancato accoglimento della domanda di iscrizione e di costituzione di sezioni locali con ambito sub regionale;
   b) l'esame dei ricorsi presentati dalle giunte delle sezioni locali, avverso l'accoglimento della domanda di iscrizione;
   c) l'esame dei ricorsi avverso i provvedimenti previsti dall'art. 07.3;

d) la cognizione e l'auspicabile composizione delle divergenze comunque insorte all'interno dell'Associazione;
e) la dichiarazione di decadenza dalle cariche associative per motivi tali da rendere incompatibile la permanenza, con particolare riferimento all'art. 70.

8. Le decisioni del collegio dei probiviri sono inappellabili.
9. Per ogni questione loro deferita e nell'esecuzione in genere della prevista attività, il collegio determina di volta in volta la procedura alla quale attenersi.
10. Per ogni questione loro deferita, i probiviri nominano al proprio interno un presidente, che assume anche il ruolo d'istruttore della pratica.
11. L'assemblea nominerà il collegio dei probiviri, qualora lo riterrà necessario. Nel caso in cui l'assemblea non abbia ancora nominato il collegio dei probiviri, i poteri del collegio sono esercitati dal presidente nazionale.

Art. 24 - Commissione di designazione.

1. Al fine di esperire in forma riservata, in occasione della nomina del presidente nazionale, la più ampia consultazione delle sezioni locali, dei gruppi di specializzazione e del gruppo dei giovani di ALA, è costituita una commissione di designazione, composta da tre componenti, scelti fra i soci fondatori o tra i soci effettivi che abbiano maturato una significativa esperienza di vita associativa; della commissione stessa non può fare parte il presidente in carica.
2. La commissione viene eletta dal consiglio generale nazionale, ai sensi delle disposizioni previste all'art. 16.
3. La commissione resta in carica quattro anni ed è eletta nella prima seduta del consiglio generale nazionale, nell'ultimo anno di mandato del presidente.
4. La commissione sottoporrà le candidature al consiglio nazionale, purché risultino sostenute da un numero di presidenti di sezioni locali che rappresentino nell'insieme almeno un quarto dei voti associativi.
5. Il consiglio generale nazionale può rinunciare a eleggere la commissione di designazione, qualora ritenga di proporre direttamente la candidatura del presidente nazionale generale uscente.

Art. 25 – Segretario generale nazionale.

1. Il segretario è nominato dal presidente, che lo sceglie tra i soci effettivi ai sensi dell'art. 19.4.e, per collaborare alla gestione dell'Associazione.
2. Il segretario sovrintende alla tenuta dell'elenco dei soci, alla verbalizzazione delle sedute, ai rapporti con il personale e in genere al funzionamento dell'Associazione.
3. Il segretario è componente di diritto della giunta, del comitato esecutivo e del consiglio e dura in carica fino alla scadenza del mandato del presidente che lo ha nominato.

Art. 26 – Tesoriere nazionale.

1. Il tesoriere è scelto tra i soci effettivi ed è nominato dal presidente, per collaborare alla gestione economico-finanziaria dell'Associazione.
2. Il tesoriere predispone, congiuntamente al direttore, i conti consuntivo e di previsione da sottoporre ai competenti organi dell'Associazione.
3. Il tesoriere è componente di diritto della giunta, del comitato esecutivo e del consiglio nazionale e dura in carica fino alla scadenza del mandato del presidente che lo ha nominato.
4. Fino a specifica deliberazione dell'assemblea è istituita la tesoreria unica nazionale dell'Associazione, con sede e partita IVA unica. Le sezioni locali e i gruppi di specializzazione non sono pertanto autorizzati a gestire fondi dell'Associazione.

TITOLO 04 - RAPPRESENTANZA LOCALE

Art. 27 - Sezioni locali – Ambiti di competenza.

1. Ai sensi di quanto previsto all'art. 09, la rappresentanza degli interessi legittimi dei soci effettivi è affidata, secondo le competenze di seguito precisate, anche alle sezioni locali, nelle quali si articola l'Associazione.
2. Le sezioni locali costituiscono il soggetto principale dell'Associazione, nel ruolo della promozione dell'adesione alla medesima da parte degli architetti e gli ingegneri.
3. Le sezioni locali rappresentano e promuovono il ruolo e le funzioni dell'Associazione presso gli organismi, gli enti, le istituzioni e le forze economiche e sociali a scala regionale, provinciale, comunale e locale.
4. Le sezioni locali hanno ambito di competenza di norma regionale e sede preferibilmente nel capoluogo della Regione. Sezioni locali con ambito di competenza regionale possono tuttavia sorgere e stabilire la sede in altro capoluogo di Provincia della Regione, il quale in tal caso diviene sede della sezione locale con competenza regionale.

5. Possono inoltre essere costituite sezioni locali con ambito di competenza minore di quello regionale, ma corrispondente al minimo al territorio di una Provincia o di un Comune con popolazione non inferiore a 20.000 abitanti, qualora il consiglio della sezione regionale preesistente ne faccia richiesta scritta al consiglio generale nazionale, a seguito del riscontro della presenza attiva d'un congruo numero di iscritti, i quali abbiano sede legale o comunque esercitino la propria attività nell'ambito della medesima area. In tali casi, la rappresentanza degli iscritti della regione viene frazionata e ciascuna sezione assume, a tutti gli effetti e relativamente al territorio della Provincia o delle Province di propria competenza, la funzione di sezione locale. L'originaria sezione locale con ambito regionale, conserva tuttavia la rappresentanza e la competenza relative a tutte le istituzioni, gli enti e tutte le relative azioni, di ambito o di interesse regionale.
6. Non possono essere costituite più sezioni locali con il medesimo ambito territoriale o con ambito anche parzialmente comune.
7. Le sezioni locali possono attribuire, con proprio apposito regolamento, deleghe su specifici argomenti, temi e attività, relativamente ad ambiti provinciali o sub - provinciali. I rapporti con gli organismi nazionali e con le altre sezioni locali sono tuttavia strettamente di competenza degli organismi della sezione locale, i quali conservano la completa responsabilità della gestione della sezione stessa, con i limiti di cui al punto 5.

Art. 28 – Assemblea di sezione locale – composizione e convocazione.

1. L'assemblea di sezione locale è composta dai soci effettivi iscritti alla medesima, che hanno sede legale o esercitano la propria attività nell'ambito territoriale di competenza. Ogni socio effettivo è iscritto ad una sola sezione locale.
2. Il socio effettivo acquisisce l'appartenenza alla sezione locale e i relativi diritti associativi, al ricevimento della comunicazione di accoglimento dell'istanza di adesione, che gli sarà inviata per iscritto, accompagnata dal certificato associativo, al verificarsi delle seguenti condizioni:
   a) avvenuta emissione della certificazione, da parte della giunta della sezione locale, del possesso dei requisiti previsti all'art. 03.1.0;
   b) avvenuto accreditamento presso la tesoreria nazionale, direttamente da parte del socio effettivo o attraverso la giunta della sezione locale, della quota associativa di competenza nazionale, ai sensi degli art. 3.7.b;
   c) avvenuto accreditamento attraverso la tesoreria nazionale, della quota associativa eventualmente di competenza della sezione locale medesima, ai sensi degli art. 3.7.c;
   d) avvenuta iscrizione all'elenco nazionale dei soci effettivi;
   e) avvenuta iscrizione all'elenco dei soci effettivi della sezione locale.
   f) Trascorsi trenta giorni dalla trasmissione della richiesta d'iscrizione alla sezione locale, senza che sia pervenuta alla segreteria nazionale la documentazione di cui al punto 2., la richiesta s'intende accolta per silenzio assenso.
3. L'assemblea è convocata dal presidente della sezione locale e funziona in analogia con quanto previsto all'art. 10.6.

Art. 29 – Sezioni locali – voti e deleghe.

1. In sede di assemblea di sezione locale ogni socio effettivo in possesso dei diritti associativi, ha diritto ad un voto. Sono ammesse le deleghe.
2. Spetta al presidente della sezione locale controllare la regolarità del diritto di intervento all'assemblea di ciascun socio effettivo e di proporre le modalità di votazione.
3. L'assemblea può dotarsi di un proprio regolamento, in armonia con lo statuto dell'Associazione. Tale statuto è depositato presso la giunta nazionale, a cura del presidente della sezione locale, entro 30 giorni dalla sua adozione. La giunta nazionale qualora ritenga lo statuto non conforme a quello nazionale, può chiedere che allo stesso vengano apportate le opportune modificazioni e integrazioni.

Art. 30 – Assemblea di sezione locale – deliberazioni e modalità di votazione.

1. L'assemblea di sezione locale è presieduta dal presidente di sezione locale o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice presidente delegato o in subordine, più anziano di età.
2. Per il funzionamento, le deliberazioni e le modalità di votazione si applicano per quanto possibile, per analogia, le modalità previste all'art. 12.

Art. 31 - Assemblea di sezione locale – Funzioni.

1. Le funzioni dell'assemblea di sezione locale sono regolate per analogia con quelle previste all'art. 13. b, c, g, per l'assemblea nazionale. Spetta inoltre in particolare all'assemblea di sezione locale:
   a) eleggere a maggioranza dei voti dei presenti il presidente della sezione locale, scegliendolo tra i soci effettivi;

b) eleggere il segretario e il vicepresidente, a maggioranza dei voti dei presenti, nella stessa seduta nella quale elegge il presidente e su proposta di quest'ultimo;
c) esaminare e assumere le relative determinazioni sulle problematiche a media e lunga scadenza collegate al territorio di propria competenza e promuovere le relative azioni e iniziative, su proposte dalla giunta di sezione locale;
d) la rappresentanza presso gli enti pubblici ed amministrativi del territorio di competenza;
e) determinare eventuali contributi integrativi, da porre a carico degli iscritti, necessari per il funzionamento della sezione o finalizzati a finanziare specifici progetti o a perseguire specifici obbiettivi. Tali contributi diverranno esecutivi e obbligatori per gli iscritti alla sezione locale, dopo la deliberazione della generale nazionale, la quale procederà al relativo incasso e alla ripartizione;
f) deliberare, entro il 31 marzo di ogni anno, sull'eventuale rinuncia, parziale o totale, alla quota associativa di competenza della sezione locale, dandone comunicazione alla giunta nazionale, entro dieci giorni dalla decisione;
g) determinare in sede straordinaria l'adozione e le modifiche al proprio regolamento.

Art. 35 – Giunta di sezione locale e comitato esecutivo – composizione, durata delle cariche votazioni e deliberazioni.
1. La giunta di sezione locale è composta dal presidente, dal vicepresidente, dal segretario e da tre a sette iscritti della sezione locale.
2. La durata delle cariche, le votazioni e le deliberazioni della giunta di sezione locale sono assunte per quanto possibile in analogia con quanto previsto all'art. 17.
3. La giunta di sezione locale è integrata da un comitato esecutivo, in analogia a quanto previsto per la giunta nazionale.

Art. 36 – Giunta di sezione locale e comitato esecutivo – funzioni.
1. La giunta di sezione locale ha le seguenti funzioni:
   a) determina l'azione a breve termine della sezione locale e predispone i programmi per l'azione a medio e lungo termine;
   b) esegue le deliberazioni dell'assemblea di sezione locale, indirizza e dirige l'attività della sezione e ne controlla i risultati;
   c) (omissis);
   d) emette le certificazioni di cui all'art. 3.5, entro trenta giorni dalla richiesta;
   e) ammette i soci effettivi alla Sezione, sulla base dell'esame dei requisiti posseduti e del versamento delle quote;
   f) (*omissis*);
   g) nomina i rappresentanti dell'Associazione, presso gli organismi, gli enti, le istituzioni e le forze sociali, a scala regionale, provinciale, locale;
   h) ratifica eventuali provvedimenti d'urgenza adottati dal presidente;
   i) si dota di un proprio regolamento, in armonia con lo statuto dell'Associazione;
   j) delibera su tutti gli argomenti che potranno essere sottoposti al suo esame dal presidente.
2. Le funzioni del comitato esecutivo sono stabilite, per quanto possibile, in analogia a quelle del comitato esecutivo nazionale.

Art. 37 – Presidente di sezione locale – elezione e funzioni.
1. Il presidente della sezione locale è eletto dall'assemblea che approva il bilancio; dura in carica quattro anni ed è rieleggibile.
2. Il presidente rappresenta la sezione locale dell'Associazione, sovrintende all'andamento della stessa e ne ha la rappresentanza legale.
3. In caso di assenza o di impedimento è sostituito nelle sue funzioni dal vice presidente delegato o, in mancanza di tale delega, dal vice presidente più anziano in età.
4. Esercita, in caso di urgenza e in seguito della eventuale invalidità delle sedute della giunta della sezione locale, per mancanza del numero legale, i poteri della giunta, del comitato esecutivo stessi, sottoponendo le deliberazioni così prese alla rispettiva ratifica nella prima riunione dei medesimi.
5. Nomina da uno a cinque vice presidenti.
6. Propone all'assemblea della sezione locale la nomina del segretario.
7. Delega ai vice presidenti, ove ne ravvisi la necessità, alcune delle mansioni attribuitegli dal presente statuto.
8. Stabilisce la sede della segreteria operativa.
9. Commina le sanzioni di cui all'art. 07.
10. (*omissis*).
11. Spetta inoltre al presidente:

a) intrattenere i rapporti con i terzi nella sua qualità di rappresentante dell'Associazione e rappresentare la stessa in qualunque sede locale, politica, sindacale, economica, amministrativa e giudiziaria;
b) convocare e presiedere l'assemblea e la giunta della sezione, stabilendo l'ordine del giorno della riunione;
c) vigilare sull'ordinamento della sezione e disporre per tutti gli atti di ordinaria amministrazione.

Art. 38 – Vicepresidenti di sezione locale – elezione e funzioni.
1. I vicepresidenti sono nominati dal presidente della sezione locale e sono chiamati a collaborare con lui nella realizzazione del programma di attività e nella conduzione della sezione.
2. I vicepresidenti durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Art. 39 – Segretario di sezione locale – elezione e funzioni.
1. Il segretario è eletto dall'assemblea tra i soci effettivi iscritti alla sezione locale, su indicazione del presidente.
2. Il segretario sovrintende alla tenuta dell'elenco dei soci effettivi della sezione locale, alla verbalizzazione delle sedute e in genere al funzionamento della sezione.
3. Il segretario è componente di diritto della giunta e del comitato esecutivo di sezione locale e dura in carica fino alla scadenza del mandato del presidente che ne ha proposto la nomina all'assemblea.

Art. 40 – Omissis

TITOLO 05 - RAPPRESENTANZA DI SPECIALIZZAZIONE E DI PROBLEMATICHE DI SETTORE

Art. 41 - Gruppi nazionali di specializzazione.
1. Ai sensi di quanto previsto all'art. 09, la rappresentanza degli interessi legittimi dei soci effettivi viene affidata, secondo le competenze di seguito precisate, anche ai gruppi di specializzazione e a gruppi di lavoro attivi su problematiche specifiche, nei quali si articola l'Associazione. I gruppi di specializzazione e le rappresentanze di settore, hanno il compito di sviluppare lo spirito di solidarietà fra gli iscritti che ne fanno parte e di rappresentare la posizione e le istanze di questi negli organi istituzionali dell'Associazione e attraverso questi, di rappresentare verso l'interno e l'esterno della categoria, le istanze locali e nazionali di specializzazione.
2. I gruppi di specializzazione hanno competenza nazionale ed hanno sede presso la sede nazionale dell'Associazione.
3. Un gruppo di almeno cinque soci effettivi che svolgono attività in particolari campi di specializzazione, possono chiedere all'assemblea generale nazionale di costituire specifici raggruppamenti, denominati gruppi nazionali di specializzazione.
   La definizione dei gruppi di specializzazione e la loro costituzione è approvata dalla giunta generale nazionale, su proposta scritta, di cui al punto 3, sostenuta da almeno cinque presidenti di sezione locale.
   Sono per ora individuati i gruppi di specializzazione di seguito elencati:
   a) nuova architettura;
   b) nuova ingegneria;
   c) urbanistica e pianificazione territoriale;
   d) restauro e conservazione del costruito;
   e) progettazione integrata;
   f) informatica applicata alla progettazione;
   g) architettura del paesaggio;
   h) disegno industriale;
   i) architettura di interni;
   j) arredo urbano;
   k) infrastrutture e grandi reti;
   l) *project management*;
   m) *project financing*;
   n) giovani di ALA;
   o) problematiche femminili;
4. I gruppi di specializzazione possono attribuire, con proprio apposito regolamento, deleghe su specifici argomenti, temi e attività, relativamente ad ambiti locali o a tematiche specifiche. I rapporti con gli organismi nazionali sono tuttavia strettamente di competenza degli organismi nazionali di specializzazione, i quali fanno diretto riferimento al presidente nazionale o al suo delegato.

Art. 42 – Assemblea nazionale di gruppo di specializzazione – composizione e convocazione.

1. L'assemblea è composta dai soci effettivi dell'Associazione che hanno presentato specifica richiesta di adesione al gruppo ed esercitano l'attività specialistica rappresentata dal gruppo stesso. Ogni socio effettivo può essere iscritto a più gruppi di specializzazione.
2. Il socio effettivo acquisisce l'appartenenza al gruppo di specializzazione e i relativi diritti associativi, al verificarsi delle seguenti condizioni:
   a) presentazione d'apposita domanda al presidente del gruppo;
   b) avvenuta emissione della certificazione, da parte della giunta della sezione locale di appartenenza, del completo possesso dei diritti associativi da parte del richiedente e dell'esercizio della specifica attività di specializzazione di cui all'art. 36.1.d;
   c) avvenuto accreditamento dell'eventuale contributo associativo di competenza del gruppo medesimo, ai sensi dell'art. 6.7.d;
3. L'assemblea è convocata dal presidente del gruppo di specializzazione e funziona in analogia con quanto previsto all'art. 10.

Art. 43 – Assemblea di gruppo di specializzazione – voti e deleghe.

1. In sede di assemblea ogni socio effettivo in possesso dei diritti associativi, ha diritto ad un voto. Sono ammesse le deleghe.
2. Spetta al presidente del gruppo di specializzazione controllare la regolarità del diritto di intervento all'assemblea di ciascun socio effettivo e di proporre le modalità di votazione.
3. L'assemblea può dotarsi di un proprio regolamento, in armonia con lo statuto dell'Associazione.

Art. 44 – Assemblea di gruppo di specializzazione – deliberazioni e modalità di votazione.

1. L'assemblea è presieduta dal presidente di gruppo di specializzazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice presidente delegato o, in subordine, più anziano di età.
2. Per il funzionamento, le deliberazioni e le modalità di votazione si applicano per analogia le modalità previste all'art. 12.

Art. 45 – Assemblea di gruppo nazionale di specializzazione – Funzioni.

1. Le funzioni dell'assemblea sono regolate per analogia con quelle previste all'art. 13, lettere b, c, g, per l'assemblea nazionale. Spetta inoltre in particolare all'assemblea di gruppo di specializzazione:
   a) leggere a maggioranza dei voti dei presenti il presidente nazionale del gruppo di specializzazione;
   b) eleggere il segretario e il vicepresidente a maggioranza dei voti dei presenti, nella stessa seduta nella quale nomina il presidente e su proposta di quest'ultimo;
   c) esaminare e assumere le relative determinazioni sulle problematiche a media e lunga scadenza collegate alla specializzazione di propria competenza e promuovere le relative azioni e iniziative, su proposte dalla giunta di gruppo di specializzazione;
   d) determinare l'eventuale contributo annuo dovuto dai soci per l'iscrizione al gruppo;
   e) determinare eventuali contributi integrativi e le relative modalità di riscossione, da porre a carico degli iscritti, necessari per il funzionamento del gruppo o finalizzati a finanziare specifici progetti o a perseguire specifici obbiettivi. Tali contributi diverranno esecutivi e obbligatori per gli iscritti al gruppo di specializzazione, dopo la deliberazione della giunta generale nazionale, la quale procederà al relativo incasso e alla ripartizione;
   f) deliberare in sede straordinaria sull'adozione e sulle modifiche al proprio regolamento.

Art. 49 – Giunta di gruppo nazionale di specializzazione – composizione, durata delle cariche votazioni e deliberazioni.

1. La giunta è composta dal presidente, dal vicepresidente, dal segretario, e da un numero di iscritti variabile da tre a sette.
2. La durata delle cariche, le votazioni e le deliberazioni della giunta sono assunte per quanto possibile in analogia con quanto previsto all'art. 17.
3. Le votazioni e le deliberazioni della giunta sono assunte per quanto possibile in analogia con quanto previsto all'art. 17.

Art. 50 – Giunta di gruppo nazionale di specializzazione – funzioni.

1. La giunta ha le seguenti funzioni:
   a) determina l'azione a breve termine del gruppo nazionale di specializzazione e predispone i programmi per l'azione a medio e lungo termine;
   b) esegue le deliberazioni dell'assemblea, indirizza e dirige l'attività del gruppo e ne controlla i risultati;
   c) (omissis);

d) ammette i soci effettivi al gruppo di specializzazione;
e) (omissis);
f) ratifica eventuali provvedimenti d'urgenza adottati dal presidente;
g) si dota di un proprio regolamento, in armonia con lo statuto dell'Associazione;
h) delibera su tutti gli argomenti che potranno essere sottoposti al suo esame dal presidente.

Art. 51 – Presidente di gruppo nazionale di specializzazione – elezione e funzioni.
1. Il presidente del gruppo nazionale di specializzazione:
   a) è eletto dall'assemblea che approva il bilancio; dura in carica quattro anni ed è rieleggibile;
   b) rappresenta il gruppo nazionale di specializzazione nei confronti del presidente nazionale e sovrintende all'andamento del gruppo stesso;
   c) in caso di assenza o di impedimento è sostituito nelle sue funzioni dal vice presidente delegato o, in mancanza di tale delega, dal vice presidente più anziano in età;
   d) esercita, in caso di urgenza e in seguito della eventuale invalidità delle sedute della giunta e del gruppo, per mancanza del numero legale, i poteri della giunta, sottoponendo le deliberazioni così prese alla rispettiva ratifica nella prima riunione dei medesimi;
   e) nomina da uno a cinque vice presidenti;
   f) propone all'assemblea del gruppo la nomina del segretario;
   g) delega ai vice presidenti, ove ne ravvisi la necessità, alcune delle mansioni attribuitegli dal presente statuto.
2. Spetta inoltre al presidente:
   a) convocare e presiedere l'assemblea e la giunta del gruppo, stabilendo l'ordine del giorno della riunione;
   b) vigilare sull'ordinamento del gruppo e disporre per tutti gli atti di ordinaria amministrazione;
   c) organizzare la sede della segreteria operativa, presso la segreteria operativa generale nazionale.

Art. 52 – Vicepresidenti di gruppo nazionale di specializzazione – elezione e funzioni.
1. I vice presidenti sono nominati dal presidente del gruppo di specializzazione e sono chiamati a collaborare con il presidente nella realizzazione del programma di attività e nella conduzione del gruppo stesso.
2. I vice presidenti durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Art. 53 – Segretario di gruppo nazionale di specializzazione – elezione e funzioni.
1. Il segretario è eletto dall'assemblea tra gli iscritti al gruppo, su indicazione del presidente.
2. Il segretario sovrintende alla tenuta dell'elenco degli iscritti, alla verbalizzazione delle sedute e in genere al funzionamento del gruppo.
3. Il segretario è componente di diritto della giunta del gruppo e dura in carica fino alla scadenza del mandato del presidente che ne ha proposto la nomina all'assemblea.

Art. 54 – (*Omissis*).

TITOLO 06 - NORME RELATIVE ALLE CARICHE ASSOCIATIVE

Art. 55 - Gratuità delle cariche.
1. L'assunzione e l'esercizio di tutte le cariche dell'Associazione non comporta l'attribuzione di alcun compenso, salvo quanto previsto per i revisori dei conti all'art. 22.5.
2. L'Associazione, nei limiti delle disponibilità di bilancio, rimborsa le spese vive sostenute da coloro i quali ricoprono le cariche o svolgono compiti in forza di specifiche deleghe. La giunta può altresì deliberare la corresponsione di diarie, ai sensi dell'art.18.1.k.

Art. 56 - Cariche associative.
1. Le cariche elettive dell'Associazione devono essere ricoperte da soci effettivi, i quali, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 03 del presente statuto e secondo i criteri dettati da apposito regolamento a ciò predisposto dalla giunta generale nazionale, devono dare piena affidabilità sotto il profilo legale e morale.
2. L'accesso alle cariche è condizionato alla regolarità dell'iscrizione del socio effettivo.
3. Salvo espresse deroghe, previste negli articoli che disciplinano gli organi sociali e gli organismi associativi, le persone che rivestono cariche nell'Associazione continuano ad esercitare le loro funzioni anche dopo la scadenza del tempo per il quale sono stati nominati, fino alla loro sostituzione da parte dei successori.
4. S'intendono rivestite per l'intera durata del mandato le cariche che siano state ricoperte per un tempo superiore alla metà del mandato stesso.

Art. 57 - Decadenza ed incompatibilità delle cariche.

1. Coloro i quali ricoprono cariche e che, senza giustificato motivo, non partecipino per tre volte consecutive alle riunioni indette, previa diffida scritta del presidente o del vice presidente anziano dell'organismo al quale appartengono, possono essere dichiarati decaduti dalla carica, dall'organismo che li ha eletti e non sono immediatamente rieleggibili.
2. Non sono eleggibili alle cariche sociali o possono essere dichiarati decaduti dalla giunta nazionale dalle medesime coloro i quali rivestono una carica comparabile a quella dell'Associazione o in qualche modo con la stessa interagente, in associazioni, ordini professionali, organismi, istituzioni che perseguono finalità di tutela di fondamentali interessi della categoria; sono altresì non eleggibili coloro che comunque assumono comportamenti contrastanti con le delibere dell'Associazione o delle articolazioni organizzative territoriali e di gruppo di appartenenza.
3. La decadenza viene pronunciata dal collegio dei probiviri entro 30 giorni, previa delibera della giunta nazionale. A tal fine il presidente o il vice presidente dell'organo interessato sottopone alla giunta nazionale i nominativi da dichiarare decaduti e quelli da cooptare per la sostituzione. In caso di inerzia prolungata per oltre 30 giorni, o nel caso di mancata nomina dei probiviri, la giunta nazionale può procedere autonomamente alle dichiarazioni di decadenza e incompatibilità.

Art. 58 - Sostituzione dei presidenti, dei vice presidenti e dei consiglieri.

1. Qualora, nel periodo di carica, il presidente dell'Associazione o di ogni altro organo statutario vengano a mancare o non sia più in grado di esercitare le sue funzioni o incorra nella previsione di cui all'art. 08 dello statuto, è immediatamente sostituito dal vice presidente più anziano d'età.
2. In ogni caso i competenti organi devono procedere alla sua sostituzione entro un termine massimo di 90 giorni e con le modalità previste nel presente statuto.
3. Nel caso in cui uno o più vice presidenti dell'Associazione vengano a mancare nel corso del loro mandato, il presidente nomina i loro sostituti. Negli altri casi il presidente dell'organo al quale viene a mancare un vice presidente provvede a sottoporre all'organo stesso la nomina nel proprio seno di un sostituto.
4. La sostituzione degli altri componenti gli organi associativi avviene mediante cooptazione del primo dei non eletti, preferendo il più anziano d'età nei casi di parità di voto, e qualora non sussistessero non eletti, mediante cooptazione deliberata dall'organismo stesso.
5. I nuovi eletti, comunque, durano in carica solo fino alla naturale scadenza del mandato in corso.

TITOLO 07 – UFFICI, DIRETTORE E PERSONALE

Art. 59 – Uffici, direttore generale e personale nazionale.

1. Per l'assolvimento dei compiti statutari l'Associazione può disporre d'uffici operativi centrali e periferici e assumere il relativo personale, che fa tutto capo al direttore generale nazionale, il quale, sotto l'indirizzo ed il controllo del presidente e del segretario generali nazionali, provvede alla gestione ed al funzionamento dell'Associazione in conformità alle deliberazioni dei suoi organi.
2. Il direttore generale nazionale:
   a) coadiuva il presidente, gli organi ed i vari organismi associativi e cura l'attuazione delle deliberazioni degli organi statutari secondo le istruzioni generali ricevute;
   b) predispone, congiuntamente al tesoriere nazionale, i conti consuntivo e di previsione, da sottoporre ai competenti organi dell'Associazione;
   c) cura la redazione, congiuntamente al segretario nazionale, dei verbali delle sedute;
   d) sovrintende alla gestione amministrativa e fiscale;
   e) propone l'articolazione della struttura organizzativa centrale e periferica e delle aree di attività;
   f) propone i provvedimenti che ritiene utili al conseguimento dei fini statutari;
   g) partecipa direttamente o a mezzo di un suo delegato, con voto consultivo, a tutte le riunioni degli organi sociali nazionali;
   h) provvede ai collegamenti, ai corrispondenti livelli e nelle varie forme, con le diverse componenti della rappresentanza dei soci;
   i) organizza e sovrintende ai servizi, del cui andamento è responsabile;
   j) stabilisce e risolve, sentito il presidente, il rapporto di lavoro con il personale, ad eccezione dei dirigenti, e propone al presidente l'assunzione o la risoluzione del rapporto di lavoro dei dirigenti;
   k) propone il trattamento economico e normativo del personale ed è investito di potere disciplinare ed ordinatorio.

   In mancanza di nomina del direttore generale, le sue funzioni sono assunte dal presidente, il quale può attribuire deleghe ad altri componenti la giunta.

Art. 60 – (*omissis*).

Art. 61 - Regolamenti per il personale.

1. I regolamenti normativo, previdenziale ed assistenziale relativi al personale dell'Associazione devono essere approvati dalla giunta generale nazionale, a norma dell'art. 16.1.q.

TITOLO 08 - PATRIMONIO SOCIALE

Art. 62 – Patrimonio sociale - fondo comune - contributi e contabilità.

1. Il patrimonio - fondo comune dell'Associazione è costituito:
   a) dalle quote d'iscrizione, dai contributi associativi ordinari ed integrativi;
   b) dagli avanzi eventuali delle gestioni annuali;
   c) dagli investimenti mobiliari ed immobiliari;
   d) alle erogazioni e/o lasciti e dalle eventuali devoluzioni di beni avuti a qualsiasi titolo.
2. È in facoltà dell'assemblea nazionale dell'Associazione deliberare l'introduzione di contributi addizionali, diretti a finanziare finalità ulteriori rispetto a quelle cui è diretto il contributo ordinario, purché compatibili con lo schema dei ruoli e delle prestazioni del sistema organizzativo.
3. All'accertamento, riscossione e ripartizione dei contributi di cui ai punti 1. e 5. provvede la tesoreria dell'associazione.
4. Le sezioni locali e i gruppi, con deliberazioni delle rispettive assemblee, assunte su proposta dei relativi consigli e deliberate dalla giunta nazionale dell'Associazione, possono imporre contributi addizionali diretti a finanziare specifiche attività d'esclusivo interesse delle sezioni locali o dei gruppi, sui quali soli grava il corrispondente onere economico.
5. La responsabilità dell'utilizzo dei contributi di cui al punto precedente compete al presidente della sezione locale o del gruppo la cui assemblea ha deliberato l'introduzione dei contributi stessi; il presidente nazionale dell'Associazione, per giustificati motivi, può peraltro sospendere o negare eventuali utilizzi in contrasto con le finalità dell'Associazione o con le norme contabili e fiscali.
6. Il piano dei conti sarà predisposto secondo lo schema statutario e le norme vigenti.
7. Le quote ed i contributi associativi non sono trasmissibili e rivalutabili.
8. Durante la vita dell'Associazione non possono essere distribuiti, neanche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi ai soci, nonché fondi, riserve, o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
9. La cessazione della condizione di socio effettivo non dà diritto alla liquidazione del patrimonio associativo.

Art. 63 - Esercizio finanziario.

1. L'esercizio finanziario dell'Associazione si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
2. I conti consuntivo e quello preventivo, adottati dalla giunta nazionale, dovranno essere sottoposti all'approvazione dell'assemblea dei soci, possibilmente entro il 31 maggio d'ogni anno e dovranno essere corredati da una relazione sull'andamento della gestione e dalla relazione del collegio dei revisori dei conti.
3. Al conto consuntivo vanno allegati anche i bilanci delle eventuali società controllate.
4. Gli elementi contabili di cui ai punti 2. e 3. del presente articolo hanno valore di rendiconto economico e finanziario approvato annualmente.

TITOLO 09 – NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 64 - Norme transitorie.

1. L'assemblea costituente in sede di fondazione dell'Associazione e il consiglio generale nazionale, fino alla convocazione della prima assemblea ordinaria, nominano direttamente le cariche Associative generali nazionali e locali e costituiscono le sezioni locali regionali e i gruppi di specializzazione e dei giovani di ALA, nonché ne nominano, fissando la durata della carica, i presidenti, con il compito di promuovere l'Associazione e di formare gli organismi rappresentativi previsti dal presente statuto.
   In sede costituente è ammessa la presentazione di deleghe notarili.
2. Nel medesimo periodo e successivamente fino al pieno insediamento di tutti gli organi dell'Associazione, eletti secondo le modalità previste all'art. 09 del presente statuto, la giunta, il comitato esecutivo e la giunta nazionali, locali, di specializzazione e dei giovani di ALA, potranno cooptare gli ulteriori componenti nei diversi organismi. Analogamente, la giunta nazionale potrà altresì operare di propria iniziativa, con poteri commissariali, la nomina e la revoca di cariche, secondo opportunità e necessità.

3. Nel medesimo periodo e fino al completamento dell'organigramma delle cariche previsto dal presente statuto, le elezioni delle cariche associative potranno avvenire in parziale deroga a quanto previsto dal presente statuto.

Art. 65 - Scioglimento dell'Associazione.

1. In caso di scioglimento dell'Associazione per qualsiasi causa, le eventuali attività residue possono essere devolute solo ad altre organizzazioni con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo eventualmente previsto dalla legge.
2. L'assemblea straordinaria delibera lo scioglimento e nomina un collegio di liquidatori composto da non meno di tre componenti, determinandone i poteri e stabilendo a quale altra Associazione o a quali fini di pubblica utilità debbano essere destinate le attività residue.
3. Le disposizioni di cui ai precedenti punti 1. e 2. trovano applicazione fatte salve diverse imposizioni di legge.